

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista** la richiesta con la quale l'insegnante in servizio presso il plesso di Scuola Primaria plesso De Amicis ha comunicato l'assenza dal servizio i giorni 09 e 10/03/2023;
- Visto** che il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i Dirigenti Scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente;
- Considerato** che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al Dirigente Scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe/sezione in oggetto;
- Vista** la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;
- Considerato** che l'offerta formativa può, nel caso in oggetto, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente con altro docente che assicuri il medesimo insegnamento, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;
- Vista** **la nota MIUR prot.2116 del 30.09.2015, che modifica le disposizioni della Legge di Stabilità 2015 autorizzando le Istituzioni Scolastiche alla nomina di personale supplente breve e saltuario qualora si verificano le condizioni ampiamente dichiarate con la presente nota;**
- CONSIDERATO** che il predetto divieto (comma 332) potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera Istituzione Scolastica con attenzione, raggiunga la certezza che l'assenza dell' INSEGNANTE determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, anche in orario pomeridiano, nonché l'indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve per docente di religione cattolica il giorno 10-03-2023 o fino al rientro della titolare assente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeria BRUNETTI